GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

In breve

PUBBLICITÀ

Risarcito il bomber Alex Del Piero

L'Istituto multidisciplinare europeo (Ime) deve 258 mila euro di risarcimento all'ex calciatore della juventus Alex Del Piero, per aver usato la sua immagine senza autorizzazione. Su due quotidiani nazionali era stata pubblicata la foto del bomber testimonial del Cepu, affiancata a quella di uno studente dell'Ime che lo surclassava per numero di esami sostenuti. Secondo il centro studi privato si trattava di una pubblicità comparativa e dunque non era necessario il via libera del giocatore. Ma per la Cassazione l'Ime aveva oltrepassato i limiti che regolano questa forma di pubbliciatà.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 15 ottobre 2015 n.20887

IMPEDIMENTO DIFESA

Da esaminare l'istanza via fax

Il giudice non può non esaminare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore solo perché inviata con telefax. La modalità, benché irregolare e a rischio di intempestività se non viene portata a conoscenza del giudice, non rende la richiesta né nulla né inesistente.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 ottobre 2015 n.41498

Fallimenti. Ribaltata l'omologazione - Inutile costituire società di comodo

Niente concordato di gruppo, non si aggira l'assenza di legge

Bocciata la confusione di attivi e passivi e dei creditori

Giovanni Negri
MILANO

Non può essere riempita con interpretazioni creative l'assenza nel nostro ordinamento di una disciplina del **concordato di gruppo.** La Corte di cassazione, sentenza n. 20559, ribalta pertanto l'omologazione emessa dal tribunale di La Spezia (poi confermata dal verdetto della Corte d'appello di Genova) del concordato di una soci[illegible] collettivo costitui[illegible] rimento d[illegible] società di cap[illegible]), a loro volta a[illegible]mo concordato [illegible] limitatamente respo[illegible]

La Cassazione però non è stata di questo avviso e ha messo invece in evidenza tutta una serie di motivi che conduce a una decisione di segno opposto. Il dato di partenza non può che essere rappresentato dalla constatazione che l'attuale diritto fallimentare ignora una realtà assai frequente sul mercato, quella dell'organizzazione delle società in grupp[illegible] questo senso, la disci[illegible] dell'amministrazione ordinaria non ha fatto [illegible] modello. In qualche mo[illegible] via allora la messa in at[illegible] soluzioni alternative più o meno fantasiose. È il caso della realizzazione della Snc approda che però non convince i giudici della Cassazione.

Numerose le perplessità. A partire da quella sulla competenza del giudice, che sarebbe appartenuta, su proposte necessariamente distinte, ai tribunali nel cui circondario ciascuna società aveva la sede principale dell'impresa. Poiché poi la società in n[illegible] collettivo è stata costi[illegible] apposta, con un patrim[illegible]che, attraverso i conferi[illegible], e la somma di quelli d[illegible] società di capitali fondatri[illegible] tutti i creditori delle società con minore attivo hanno concorso in maniera inammissibile con quelli delle società più capienti. Si sarebbero invece dovuto tenere distinte le posizioni debitorie e creditorie delle singole società.

Sul piano della procedura, poi, le maggioranze per l'approvazione del concordato avrebbero dovuto essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo, quando invece si è proceduto senza adunanze separate e senza votazioni e maggioranze distinte per ciascuna società. Il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente res[illegible]nsabili, per i quali è previsto il beneficio dell'esdebitazione unicamente però per i debiti sociali e non per quelli personali.

In definitiva, conclude la Cassazione, «la descritta operazione ha forzato il dato normativo, in particolare gli articoli 161 Legge fallimentare e 2740 Codice civile, oltre i limiti che, a mezzo di una mera interpretazione ed in mancanza di una disciplina positiva del fenomeno (una legge che intenda disciplinare il concordato preventivo di gruppo dovrebbe verosimilmente occuparsi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, la formazione delle classi e delle masse), essa poteva ragionevolmente tollerare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandato d'arresto europeo. La sentenza definitiva di rigetto per scadenza dei termini non blocca un nuovo esame

Consegna anche se gli atti arrivano tardi

Patrizia Maciocchi
ROMA

La mancata trasmissione dei documenti da parte dello Stato che richiede la **consegna** di un detenuto straniero non preclude l'accoglimento della domanda, neppure se questa è stata respinta, con sentenza definitiva, per scadenza dei termini. La Corte di cassazione, con la sentenza 41516 depositata ieri, esclude che sia necessario un nuovo **mandato d'arresto europeo** e la rinnovazione della domanda di consegna se questa è stata definitivamente respinta perché lo Stato richiedente ha inviato le "carte" dopo la dead line prevista dall'articolo 17 della legge 69/2005 che attua la decisione quadro (2002/584/Gai). L'arrivo dei documenti che illustrava le condizioni legittimanti consente, infatti, una nuova valutazione nel merito, pur restando inalterata la possibilità di disporre la liberazione dell'interessato a causa dei ritardi nella procedura.

I giudici della sesta sezione ricordano che il riconoscimento reciproco dei provvedimenti è la pietra angolare della cooperazione giudiziaria e che il no al mandato d'arresto europeo può essere opposto solo nei casi tassativamente previsti dalla decisione quadro. E tra questi non rientra la scadenza dei termini, tempi che non sono posti a presidio dell'efficacia della richiesta ma a garanzia di una rapida definizione del procedimento.

L'inerzia, anche reiterata, nel trasmettere gli atti, non può essere interpretata come una volontà tacita di desistere dall'azione. La sentenza definitiva non blocca la strada a un nuovo giudizio che può essere escluso solo per la riscontrata rinuncia da parte dello Stato estero all'esecuzione del mandato.

Secondo il difensore dell'imputato non si poteva accogliere l'istanza senza un nuovo mandato, come previsto dall'articolo 707 del Codice di rito che, in situazioni analoghe, che subordina il parere favorevole dello Stato richiesto a una nuova domanda di estradizione.

La Cassazione sottolinea però la differenza strutturale tra l'avvio della procedura di estradizione e la consegna: solo la prima prevede, infatti, l'espressione di una volontà politica di persistere nella collaborazione, mentre nella consegna questa è tacita se non revocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Se l'atto serve solo per il confronto con il successivo prezzo di vendita

Abuso del diritto la donazione che prefissa il valore fiscale

Angelo Busani

È Abuso del diritto la **donazione** di un'area, stipulata in un contesto familiare (tra madre e figlia), che, «in assenza di altre comprensibili ragioni» è effettuata «al solo scopo di precostituire» un valore fiscalmente riconosciuto da mettere a confronto con il prezzo percepito in una successiva vendita del bene oggetto di donazione.

È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 20250 del 9 ottobre 2015 con riguardo a una fattispecie, del '99, nella quale un terreno edificabile era stato donato e poi immediatamente rivenduto dal donatario per un prezzo pari al valore dichiarato nell'atto di donazione.

Si trattava di un'epoca nella quale la donazione permetteva al donatario di considerare il valore della donazione quale proprio costo fiscalmente riconosciuto, da confrontare con il prezzo percepito in sede di successiva vendita del bene donato, al fine del calcolo della eventuale plusvalenza. Oggi invece l'articolo 68, comma 1, secondo periodo, Tuir, non permette più di "usare" la donazione per "rivalutare" i beni suscettibili di procurare plusvalenze in caso di loro alienazione, in quanto il donatario deve comunque considerare il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante quale proprio costo fiscalmente riconosciuto (in altri termini, da questo punto di vista la donazione è "trasparente").

Nell'epoca in cui mancava una norma come l'attuale articolo 68, comma 1, Tuir non pochi furono i casi di donazioni poste in essere per "rivalutare" i beni destinati alla vendita. In talune occasioni, inoltre, come nel caso giudicato, non si mancò di oltrepassare nettamente i confini della plausibilità: in quel caso, infatti, la madre Tizia (proprietaria della quota di tre quarti di un dato terreno edificabile) e la figlia Caia (proprietaria della restante quota di un quarto) si donarono reciprocamente dette quote di comproprietà e, in pari data, vendettero l'area a un terzo avente causa, ciascuna per la rispettiva quota avuta in donazione.

È chiaro che una simile situazione "grida vendetta"; e nessuno si può stupire se il fisco, chiamato a gran voce, cerca di smontare il castello di sabbia così costruito. Però, all'indomani dell'entrata in vigore della norma sull'abuso del diritto (Dlgs 128/2015, che ha introdotto il nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente), la sentenza della Cassazione diventa una ottima palestra per esercitarsi sul seguente tema, ipotizzando uno scenario normativo (diverso da quello attualmente vigente) nel quale la donazione di un immobile non sia "trasparente", come invece oggi è: se il genitore Tizio, proprietario di un'area edificabile, intenda venderla ma, al contempo, intenda beneficiare il figlio Caio con una donazione, il genitore Tizio è "costretto" a vendere l'area e a donare il danaro che ricava dalla vendita oppure può donare l'area al figlio e quindi permettergli di incassare direttamente il prezzo della vendita?

È evidente che, sotto il profilo civilistico, le conseguenze delle due soluzioni sono assai diverse: ad esempio, quanto ai calcoli da effettuare alla morte del donante per verificare una eventuale lesione della legittima, il denaro donato viene considerato con il suo valore nominale, mentre l'immobile donato deve essere considerato per il valore che esso ha al momento del decesso del donante.

Ora, dato che si ha abuso a danno dell'ordinamento tributario quando si compiono «operazioni prive di sostanza economica» che «realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti» (articolo 10-bis, comma 1) in quanto si tratta di atti «inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali» (articolo 10-bis, comma 2, lettera a), la donazione sopra esemplificata pare non qualificabile come abusiva. Con essa infatti si raggiunge bensì un consistente risparmio fiscale, ma si tratta evidentemente di una fattispecie assolutamente idonea a produrre, per quanto sopra detto, «effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Rassegna di massime sulla tassazione delle stock option

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale.
Nel numero odierno la rassegna stampa, a cura di **Lex 24**, riguarda la tassazione delle stock option.

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com